

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 089/CGF (2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 057/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Emanuele Conte, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. BENIGNI GIOVANNI BATTISTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, NONCHÉ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 1 2008/2009 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E ALLA CIRCOLARE N. 1 PER L’ATTIVITÀ DI BASE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – NOTA N. 7993/642PF/08/09/AM/MA DEL 5.6.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN dell’8.10.2009)

Il 5.7.2009 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Giovanni Battista Benigni e la società Monza Brianza 1912, addebitando al primo la violazione dell’art. 1, comma 1 CGS (combinato con il disposto dell’art. 36 Reg. Settore Giovanile e Scolastico e con quanto stabilito dal Com. Uff. n. 1, 2008/2009 del Settore Giovanile stesso e della circolare n. 1, Stagione Sportiva 2008/2009, per l’Attività di Base), per aver consentito che il responsabile dell’Attività di Base della società, signor Angelo Colombo, organizzasse allenamenti rivolti al reclutamento di giovanissimi calciatori tesserati con altre società della zona, e inquadrati nelle categorie “piccoli amici”, “pulcini”, “esordienti”, per le quali una simile pratica è espressamente vietata. La società è stata deferita per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., in conseguenza delle condotte tenute dai signori Colombo e Benigni.

Dopo un primo rinvio, la seduta della Commissione Disciplinare si è tenuta il giorno 8.10.2009. Respinte le argomentazioni della difesa del signor Benigni, rivolte a sostenere il carattere puramente ludico delle riunioni organizzate dal signor Colombo e l’estraneità del Presidente alle iniziative, la Commissione ha inflitto alla società la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e al signor Benigni l’inibizione per 1 mese.

Contro questa ultima decisione reclama il signor Benigni. Egli sostiene innanzitutto che gli allenamenti organizzati dalla società non costituissero “provini” per il reclutamento di calciatori, e che la convocazione all’allenamento da parte della società Monza Brianza non costituisse affatto motivo di aspettative per i bambini e le loro famiglie. Contesta l’interpretazione dei fatti operata dalla Procura e accolta dalla Commissione in primo grado, asserendo che le dichiarazioni del signor Colombo non conterrebbero l’ammissione dello scopo di selezione che caratterizzava gli allenamenti organizzati; nega che il Presidente Benigni fosse a conoscenza dei fatti, e che essi costituissero prassi consolidata della società.

Durante la discussione, il rappresentante della Procura Federale richiama l'evidenza delle dichiarazioni dell'allenatore Colombo, e ricorda che la norma federale che proibisce lo svolgersi di selezioni tra i giovanissimi tesserati è ispirata alla necessità di evitare situazioni che possano sottoporre i bambini e le loro famiglie a pressioni di natura psicologica. Dunque il solo fatto che queste attività siano state organizzate cade nella proibizione stabilita dalla norma interpretata alla luce della propria *ratio*.

L'avvocato Ferraguto, intervenuto in rappresentanza del signor Benigni, sostiene che in questo caso la responsabilità del Presidente deve essere considerata personale e non oggettiva, e andrebbe perciò provata e non presunta. Ricorda che il signor Colombo era in forza alla società Monza soltanto da poco tempo, e che perciò egli avrebbe portato nella nuova società prassi apprese altrove, che sarebbero pertanto estranee ai programmi del Monza. Ne deriverebbe una estraneità del presidente alle iniziative del responsabile giovanile della società. Ritiene infine che dalla deposizione del Colombo non risulterebbe la volontà dello stesso di reclutare giovanissimi calciatori nel Monza.

Va rilevato che la ricostruzione della vicenda presentata dalla Procura è saldamente fondata sugli atti di causa, che rispecchiano un'indagine dettagliata e approfondita. In particolare, il carattere di selezione che era connesso alle riunioni convocate dalla società condannata in primo grado emerge in maniera indiscutibile dalle dichiarazioni rilasciate dal signor Colombo e da lui sottoscritte. Quanto alle argomentazioni riguardanti la non conoscenza della situazione da parte del ricorrente, presidente Benigni, la Corte osserva che le circostanze accertate dall'indagine e non efficacemente contestate nel ricorso non consentono di provare che i fatti addebitati ai tecnici della società siano avvenuti in modo tale da passare inosservati. Anzi, le dichiarazioni del signor Colombo dimostrano che l'attività di selezione dei bambini tesserati con altre società fosse sentita come sostanzialmente lecita da parte dei tecnici del Monza Brianza. La convocazione dei giovanissimi calciatori risultano inviate dalla segreteria della Società o dal responsabile del settore agonistico, il che indica il coinvolgimento delle strutture della società nell'organizzazione degli eventi.

Che il presidente fosse all'oscuro di questa attività praticata apertamente appare del tutto improbabile. Si aggiunga a ciò che, in generale, il presidente deve considerarsi responsabile delle attività organizzate istituzionalmente dalla società che dirige, e l'argomento della sua ignoranza dello svolgersi di pratiche vietate dalle norme federali è, ai fini della giustizia sportiva, irrilevante. Il presidente, del resto, ha l'obbligo di vigilare sulle attività della società, e il verificarsi di attività illecite integra in ogni caso una colpa almeno *in vigilando* a carico del ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Benigni Giovanni Battista e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO VALDELSA F. COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GABUTTI ROMAIN SEGUITO GARA COLLIGIANA / BELLARIA IGEA DEL 18.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 20.10.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società V.F. Colligiana ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 44/DIV del 20.10.2009 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 2^a Divisione Colligiana/Belluria Igea M., veniva inflitta al calciatore della ricorrente signor Gabutti Romain la squalifica per 2 giornate per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

La società appellante eccepiva l'incongruità della sanzione in relazione alla circostanza che l'atto di violenza verso l'avversario si era verificato durante un'azione (dopo che era stata battuta una rimessa laterale) e non a gioco fermo.

Chiedeva pertanto la riduzione della squalifica ad 1 giornata con eventuale commutazione della seconda giornata in ammenda.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, il comportamento violento (nella fattispecie concreta un pugno nella pancia) verso l'avversario risulta dal referto dello stesso e, quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Valdelsa F. Colligiana S.r.l. di Colle di Val d'Elsa (Siena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA COSENZA CALCIO 1914 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MUSCA EMANUELE SEGUITO GARA COSENZA/REAL MARCIANISE DEL 25.10.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009)

Con reclamo 27.10.2009, ritualmente proposto, la società Cosenza Calcio 1914 ha impugnato, con procedura d'urgenza, la decisione (Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Musca Emanuele la squalifica per 5 giornate effettive di gara per avere, nel corso dell'incontro Cosenza/Real Marcianise del 26.10.2009, in azione di gioco e nel contendere il pallone ad un avversario, colpito il medesimo con una violenta gomitata al volto, causandogli conseguenze lesive che lo costringevano ad abbandonare il terreno di gioco per essere trasportato in ospedale ove gli veniva riscontrata la frattura dello zigomo sinistro.

Episodio che era stato riferito nel rapporto redatto dal Collaboratore della Procura Federale all'uopo delegato per il controllo gara.

Con i motivi scritti la reclamante eccepiva preliminarmente che si era trattato di un errore incorso nella identificazione dell'autore del gesto che non poteva essere stato il Musca in quanto, al 39° del II tempo, era uscito dal terreno di gioco e sostituito dal calciatore n. 18 Mortelliti, come evidenziato nel referto arbitrale.

Precisava, infatti, che l'episodio riferito dal Collaboratore del Procuratore Federale si era verificato al 49° del II° tempo durante un'azione di gioco che vedeva coinvolti i calciatori Bernardi del Cosenza e Russo del Real Marcianise.

Su tale premessa chiedeva che la Corte di Giustizia Federale volesse, ex officio, dar corso alla procedura di cui all'art. 34, commi 1 e 2, C.G.S., così avvalendosi di riprese televisive o altri filmati che offrissero piena garanzia tecnica e documentale e ciò allo scopo di dimostrare l'eccepito errore di persona.

Concludeva, pertanto, con la richiesta di revoca e/o annullamento della sanzione disciplinare inflitta al Musca.

All'udienza del 30.10.2009 compariva, davanti alla competente C.G.F. – 2^a Sezione Giudicante, il difensore della reclamante il quale illustrava i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo è fondato e, per quanto di ragione, deve esser accolto.

Osserva questa Corte che l'episodio qualificato come condotta violenta dal Collaboratore del Procuratore Federale, a prescindere dall'autore del gesto, si era verificato al 49° del II° tempo sotto il diretto controllo dell'arbitro, il quale aveva refertato che il calciatore n. 13 del Real Marcianise Russo Massimo aveva subito una botta alla testa, del tutto involontaria ed in azione di gioco, che lo aveva poi costretto ad abbandonare il campo per essere accompagnato in ospedale.

E', pertanto, del tutto ovvio che il Giudice Sportivo, ove avesse prestato la dovuta attenzione nel leggere il referto arbitrale, non sarebbe incorso in errore sanzionando disciplinarmente il Musca Emanuele che, tra l'altro, essendo stato sostituito da altro calciatore, era uscito dal terreno di gioco al 39° del II° tempo e non poteva, pertanto, essere stato lui l'autore del gesto seppure del tutto involontario a giudizio dell'arbitro.

Deve, inoltre, rilevarsi che il Collaboratore del Procuratore Federale, con l'inciso "il calciatore n. 2 del Cosenza Musca Emanuele ha colpito violentemente con il gomito lo zigomo

sinistro del calciatore n. 13 del Marcanise Russo Massimo, mentre si contendevano il pallone in azione di gioco", alunché ha esplicitato circa la volontarietà del gesto, per cui il Giudice Sportivo avrebbe dovuto uniformarsi all'art. 35 sub 1.1 C.G.S., il quale statuisce che "i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione delle gare".

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla Cosenza Calcio 1914 S.r.l. di Cosenza, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA CARRARESE CALCIO 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FERRETTI ANDREA SEGUITO GARA CARRARESE/ITALA SAN MARCO DEL 25.10.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Andrea Ferretti, tesserato della società Carrarese Calcio, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara in relazione alla partita Carrarese/Itala San Marco disputata il 25.10.2009, per condotta violenta nei confronti di un avversario che colpiva con pugni alla nuca.

Contro tale decisione la società Carrarese Calcio ha proposto reclamo, con procedura d'urgenza, sostenendo che l'atto sanzionato non era connotato da un intento lesivo, in quanto si era trattato di un semplice contrasto di gioco nel quale il Ferretti, con palla in movimento, nel tentativo di proteggersi, aveva colpito involontariamente alla testa un calciatore avversario.

Il ricorso non merita accoglimento.

Osserva la Corte Federale che la ricorrente società prospetta a difesa del calciatore, senza alcun supporto probatorio, neppure logico, una dinamica dell'evento del tutto opposta a quella certificata dall'arbitro, il cui rapporto, come è noto, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati. Nella fattispecie il rapporto dell'arbitro descrive in maniera inequivocabile l'atto violento compiuto dal Ferretti, il quale durante un'azione di gioco colpiva con pugni la nuca di un avversario procurandogli forte dolore, in una sequenza che per la sua specificità non lascia adito a dubbi sulla natura volontaria dell'atto violento.

Il ricorso pertanto va respinto e per l'effetto la tassa reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla Cosenza Calcio 1908 S.r.l. di Cosenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 7 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete